

go, hanno la facoltà di farlo in qualunque altro, e ovunque si trova raccolta la maggioranza de' Membri de' due Consiglij, s'intende che vi esista legalmente il Corpo Legislativo.

## GARANZIA DE' MEMBRI

### *Del Corpo Legislativo.*

118. **I** Cittadini, che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo non possono essere citati, accusati, nè giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni Legislative.

119. I Membri del Corpo Legislativo dal momento della loro elezione sino al trentesimo giorno dopo finite le loro funzioni, non possono essere chiamati in Giudizio, se non nelle forme prescritte ne' seguenti Articoli.

120. Possono per azioni Criminose essere arrestati nell'atto del delitto, ma se ne dà immediato avviso al Corpo Legislativo, ed il Processo non può essere continuato, se non dopo, che il Consiglio dei 120. ha proposto, che si debba procedere giudizialmente, e che il Consiglio dei 60. lo ha decretato.

121. I Membri del Corpo Legislativo fuori del caso di essere colti in flagrante delitto, non possono essere tradotti innanzi a chi è incaricato della Polizia, nè messi in arresto, prima che il Consiglio dei 120. riunito in Comitato secreto abbia proposto di procedere giudizialmente, e che quello de' 60. l'abbia nello stesso modo decretato.

122. Nel caso de' due precedenti Articoli i Membri del Corpo Legislativo non possono essere giudicati, nè tradotti innanzi ad alcun altro Tribunale fuor che a quello dell'alta Corte di Giustizia.

123. Saranno tradotti innanzi al detto Tribunale per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

124. Nessuna denunzia contro un Membro del Corpo

Legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, sottoscritta, e diretta al Consiglio dei 120.

125 Se dopo avere deliberato nella maniera prescritta dall'articolo 86. il Consiglio dei 120 ammette la denuncia, lo dichiara nei seguenti termini -- La denuncia contro . . . pel fatto di . . . in data del . . . sottoscritta. . . è ammessa.

126. L'imputato allora è chiamato: egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, ed allorchè compare è ascoltato nel luogo delle Sessioni del Consiglio de' 120.

127. Siasi l'imputato presentato, o no, il Consiglio de' 120 dichiara dopo questa dilazione, se vi sia luogo, o no all'esame della sua condotta.

128 Se il Consiglio di 120 dichiara, che vi sia luogo ad esame, l'imputato è chiamato dal Consiglio de' 60. Egli ha per comparire la dilazione di tre giorni intieri, e se compare, è ascoltato nell'interno del luogo delle Sessioni di detto Consiglio.

129. Siasi o no presentato l'incolpato, il Consiglio dei 60, dopo questa dilazione, e dopo di aver deliberato nelle forme prescritte nell'articolo 97 pronuncia l'accusa se vi ha luogo, e rimette l'accusato all'alta Corte di Giustizia, la quale è obbligata d'instruire il Processo senza alcun indugio.

130 L'accusa pronunciata contro un Membro del Corpo Legislativo porta seco la sospensione: se egli è assoluto dall'alta Corte di Giustizia, riassume le sue funzioni.

### *Promulgazione delle Leggi.*

131. Il Direttorio Esecutivo fa apporre i sigilli, e pubblicare le Leggi, ed ogni altro atto del Corpo Legislativo nel termine di due giorni dopo, che gli ha ricevuti,

132. Deve apporre i sigilli, e promulgare dentro le 24 ore le Leggi, e gli Atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un Decreto di urgenza.

133. La pubblicazione delle Leggi, e degli Atti del Corpo Legislativo si eseguisce colle seguenti formole -- In

*nome della Repubblica Ligure ( Legge ) o ( Atto ) del Corpo Legislativo. Il Direttorio Esecutivo ordina , che la Legge , o l' Atto Legislativo qui sopra espresso sia pubblicato , eseguito , e munito del Sigillo della Repubblica .*

134. Le Leggi, il Preambolo delle quali non fa menzione che sieno state osservate le forme prescritte in questo capitolo nè titoli dei Consiglj dei 120. e de' 60. non devono essere promulgate dal Direttorio ; la sua responsabilità per questo oggetto dura anni 4.

## CAPITOLO VII.

### *Potere Esecutivo*

135. **I**l Potere Esecutivo è delegato a un Direttorio di 15. Membri nominati dal Corpo Legislativo, che in tal caso fa le Funzioni di Comizio Elettorale in nome della Nazione.

136. Il Consiglio de' 120 colla pluralità relativa de' voti e allo scrutinio segreto forma una lista quadrupla del numero de' Membri, che si devono eleggere, e la presenta al Consiglio dei 60. il quale fa la scelta in questa lista de' 15. Membri del Direttorio parimente a scrutinio segreto ed alla pluralità relativa de' voti.

137. I Membri del Direttorio devono avere compiuta l'età d'anni 30. e devono essere non astretti al Celibato. Dopo il terzo anno della Repubblica si richiede il Domicilio di tre anni nel Territorio Ligure, precedente all'elezione. Sono eccettuati gli assenti con missione pubblica.

138. Il Direttorio è rinnovato per terzo ogni anno. Sono estratti a sorte successivamente i Membri, che devono uscire per i primi due anni.

Lo stesso si farà per gli altri Funzionarj, che devono uscire per i primi due anni.

139. I Membri, che sortono non possono essere rieletti, se non dopo l'intervallo di 4. anni di vacanza.

140. L'Ascendente, il discendente in linea retta i Fratelli, lo Zio, il Nipote, i Cugini in primo grado,